



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: Imposta municipale propria. Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore diciannove nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta, con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti:

CABASS	Lucio
COLLENZINI	Laura
BOGAR	Roberto
BUFFOLIN	Martina
CUCCI	Marco
BOLZAN	Stefano
TURCO	Igor
LORO	Alberto
GERIN	Elena
GERIN	Ornella
MONTANARI	Tommaso
GARGALONI	Matteo
FRANCESCUTTI	Michele Pietro

Assenti:

Assiste il Segretario Comunale dott. SECULIN Flavio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Lucio Cabass, nella sua qualità di Sindaco.

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
Graziano Manzini

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Contabile
Paolo Vecchi

Parere consultivo di conformità all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Flavio Seculin

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria.

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 Suppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015.

Dato atto che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Dato atto che all’art. 14 del sopraccitato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- b) il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- d) il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- d) bis i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Rilevato che occorre pertanto determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n.201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio.

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa *“quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo”*.

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art.13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art.13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, occorre determinare le aliquote come segue:

- Aliquota ordinaria	0,76 per cento
-----------------------------	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie riportate nella tabella A, per le quali si ritiene di determinare le aliquote di seguito indicate:

Tabella A

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate; Detta aliquota si applica anche a: a) - Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; b) - Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	0,4 per cento
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n. 133;	0,2 per cento
3) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;	0,76 per cento

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Tabella B

a) - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d) - 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
e) - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Dato atto altresì che per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l'"abitazione principale" e per le relative pertinenze, come sopra indicate, spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella A, comprese quelle di cui alle lettere a) e b).

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti per le case popolari, ora denominati (A.T.E.R.).

Rilevato che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi anche alla luce delle innovazioni alla definizione di "*abitazione principale*" apportate in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.), stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lettera **a**) (Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio...) e di cui alla lettera **b**) della tabella A (Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili...), di disporre la presentazione di specifiche dichiarazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Villesse entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

Dato atto:

- che il Ministero delle Finanze, con Decreto del 21 dicembre 2001 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) ha prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali e la deliberazione di aliquote e tariffe per l'anno 2012, al 31 marzo 2012;
- che la Legge Finanziaria Regionale, ha fissato il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, è fissata al 31 marzo 2012, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti connessi alle modifiche in materia di tributi locali introdotti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Richiamata:

- la Legge 27/07/2000, n. 112 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Dopo ampia discussione ed udite le dichiarazioni di voto di cui al verbale unico n. 20 contestuale alla presente, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4, (conss. O. Gerin, T. Montanari, M. Gargaloni, M. P. Francescutti), palesamente espressi,

d e l i b e r a

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

– Aliquota ordinaria	0,76 per cento
-----------------------------	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie riportate nella tabella A, per le quali si ritiene di determinare le aliquote di seguito indicate:

Tabella A

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;	0,4 per cento
a)	Detta aliquota si applica anche a: – Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
b)	– Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n. 133;	0,2 per cento
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;	0,76 per cento

2. di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
3. di stabilire nella misura di **Euro 200,00** la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, come sopra indicate, spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella A, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
4. di dare atto altresì:
- che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti per le case popolari, ora denominati (A.T.E.R.);
 - che la suindicata detrazione è maggiorata di **50 Euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, purchè dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- che l'abitazione principale intesa dal legislatore è *“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*, e le pertinenze della stessa sono *“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo”*;

5. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi anche alla luce delle innovazioni alla definizione di “abitazione principale” apportate in materia di Imposta Municipale Propria, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lettera **a)** (Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio...) e di cui alla lettera **b)** (Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili...) della tabella A, la presentazione di specifiche dichiarazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Villesse entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
6. di dare atto che per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
7. di prendere atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 06 del 27/02/2012 ha determinato il valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, site nel territorio comunale al fine dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno d'imposta 2012, come sotto riportato:

ZONA B1	aree residenziali di conservazione	€ 70,00/mq.
ZONA B2	aree residenziali di completamento	€ 100,00/mq.
ZONA B3	aree di verde privato	€ 20,00/mq.
ZONA BC e C	aree residenziali di espansione	€ 50,00/mq.
ZONA DH/2	aree artigianali/commerciali di progetto	€ 45,00/mq.
ZONA DH/3	aree artigianali/commerciali esistenti	€ 80,00/mq.
ZONA D2	aree artigianali/commerciali di espansione	€ 35,00/mq.
ZONA D3	aree occupate da insediamenti produttivi esistenti	€ 70,00/mq.
ZONA HC	area commerciale di grande distribuzione	€ 90,00/mq.

8. di dare atto che all'art. 14 del sopraccitato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
 - b) il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- d) il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- d) bis i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
9. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
10. di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art.13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (conss. O. Gerin, T. Montanari, M. Gargaloni, M. P. Francescutti), palesemente espressi.

- o o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

- Lucio Cabass -

IL CONSIGLIERE ANZIANO

- Laura Collenzini -

IL SEGRETARIO

- Flavio Seculin -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal 02 maggio 2012 al 17 maggio 2012.

addì 02 maggio 2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

- *Roberta Andrian* -

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. n. 21/2003.

addì 02 maggio 2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

- *Roberta Andrian* -